

STUDIO LEGALE
VERLINGIERI K. - MADDALENA E. - LAVORGNA E.
Via Torretta 7 – 82100 – Benevento
tel. fax 0824 22019

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Sezione Lavoro

RICORSO IN APPELLO

Per: Taminto Carlo nato a Pompei (NA) il 19.12.1958 e residente in Castellammare di Stabia (NA) alla Tito Lucrezio , n. 4 C.F. TMNCRL58T19G813B , rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente dall'avv. Verlingieri Katuscia c. f. VRLKSC70H41A783V, avvkverlingieri@puntopec.it, dall'avv. Emilio Maddalena c. f. MDDMLE74H14A783Y, mail pec:avvemiliomaddalena@puntopec.it e dall'avv. Emilio Lavorgna, c.f. LVRMLE78E15A783D, mail pec: emilio.lavorgna@pec.it, tel/fax 0824/22019, in virtù di mandato in calce al presente ricorso, con domicilio eletto presso i predetti indirizzi mail pec. **Si chiede che le comunicazioni e notifiche inerenti il presente giudizio siano effettuate agli indirizzi pec suindicati.**

Appellante

Contro: Ministero della Cultura, in pers del Ministro p.t. CF. 97830880585, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con sede in Napoli via Diaz 11.

Appellato.

Nonché contro: Esposto Mauro, Costantino Angela, Linoci Antonio , Rivetti Antonio, Rinaldi Antonio, Sordoni Silvana, Lucci Marco, Botti Germano, Paglino Maria, D'Agostino Silvana, Salera Claudio, Vicari Valentino, Raniolo Cesare, Valera Umberto, Calabrò Francesco, Regali Maria Cristina, Di Niucolo Carmelo, Saccone Silvano, Vanni Alessandro, Cocollini Giulio, Fioretti Rossella, Tanzilli Franco, Robicci Alessandro, Giannini Paolo, Voria Nicola, Marraccini Lorian, Martinelli Franco, Tartani Santonastaso Francesco, Defraia Mariano, Piaggese Maurizio, Somma Luca, Antonucci Eugenia, Salvalai Laura, Chiofalo



Francesco, Glorioso Rosa, Natale Pasquale, Conte Clementina, Mauro Francescoantonio, Uccelli Alessandro, Floccari Concetta, Mazzariol Mariachiara, Perrotta Nicoletta , Campanelli Laura, Badii Domenico, Nichele Beniamino, Del Re Eugenia Gabriella, Nicoletti Nicoletta, Tantucci Emanuela, Cester Fabio, Papa Antonella, Quarchioni Patrizia, Rocciolo Roberto, Ceschia Daniele, Meccia Giuseppina, Esposto Mauro.

Controinteressati

Avverso e per la riforma di: tutti i capi della sentenza emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro, n. 1271/2024, pubblicata il 24.6.2024, non notificata e resa nel giudizio n. r.g. 4570/202020. (cfr. all. 1)

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO DI 1° GRADO

1. Va preliminarmente rilevato che la sentenza ha ad oggetto la definizione di due giudizi, riunite dal Giudice di prime cure per connessione soggettiva, atteso che gli stessi seppure pendenti tra le stesse parti non hanno petitum e causa petendi coincidenti.
2. In particolare il ricorso iscritto al n. r.g. 4579/2020 ha ad oggetto la contestazione della graduatoria di merito della procedura di progressione economica espletata dal MIBAC giusto bando del 22.12.2011, mentre quello iscritto al n. r.g. 4581/2021 ha ad oggetto il pagamento del lavoro straordinario prestato nell'interesse dell'amministrazione datrice.
3. Con il ricorso (cfr. all. 2) iscritto al n. r.g. 4579/2020 il sig. Taminto Carlo riassumeva la causa dinanzi il Giudice di primo grado, all'esito di sentenza della Corte di Appello di Napoli, sezione lavoro, n. 2077/2020, che aveva annullato la sentenza n. 1642/2017 del Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro, per omessa notifica del ricorso di primo grado ai controinteressati quali litisconsorti necessari.
4. In particolare con il ricorso in riassunzione il sig. Taminto deduceva quanto segue (cfr. all. 2):



- 4.1. di essere dipendente a tempo indeterminato del MIBAC dal 1.6.2000, con qualifica di "addetto ai servizi di vigilanza", appartenente alla seconda Area F3, in servizio presso la Soprintendenza Speciale Archeologica di Pompei Si confronti la comunicazione dell'08.06.2000 prot 1812 (cfr. all. [2.1](#));
- 4.2. di essere stato in precedenza dipendente del Ministero della Difesa, ovvero dal marzo 1992 fino al 31 maggio 2000, la qualifica di addetto ai servizi di vigilanza Area B, in servizio presso lo stabilimento di produzione Cordani di "Maricorderia Castellammare di Stabia" con l'incarico di "verificatore" nel controllo del materiale di spedizione tramite carro ferroviario e "responsabile" della sigillatura di rito previsto del regolamento interno (cfr. all. [2.11](#));
- 4.3. Il ricorrente è stato in servizio presso la Pubblica Amministrazione dal marzo 1992 sino all'attualità con due inquadramenti equivalenti, essendo stato inquadrato per entrambi i Ministeri in aree equivalenti (Area B corrispondente all'attuale area F3), sempre per profili professionali equivalenti. (cfr. all. [2.1](#));
- 4.4. il Mibact con il bando, di cui al decreto direttoriale del 22.12.2011, ha indetto una procedura selettiva interna per titoli, per complessivi n. 6752 posti, concernente gli sviluppi economici del personale del Ministero per i beni e le attività culturali, all'interno delle Aree funzionali, per diverse fasce retributive e vari profili professionali. Ai sensi dell'art. 1 comma 2 del bando, la procedura di selezione consiste nella valutazione dei titoli professionali, culturali e di studio nonché nella valutazione della esperienza professionale maturata dal candidato sulla base dei criteri di cui alle Tabelle n. 1, n. 2 e n. 3, che costituiscono parte integrante



del bando (cfr. all. 2.3);

- 4.5. di aver presentato domanda di partecipazione alla procedura suindicata, per gli sviluppi economici 2010, al fine di ottenere l'attribuzione della fascia retributiva F4, (passaggio da livello retributivo F3 a F4 della seconda Area) nella propria area di appartenenza (area II), ovvero in quella fascia retributiva immediatamente superiore nell'ambito della stessa area di appartenenza, stesso profilo professionale di "addetto ai servizi di vigilanza". In particolar modo il ricorrente con la propria domanda di partecipazione ha dichiarato e documentato, esperienza, capacità professionale e titoli valutabili, con un punteggio finale da attribuirgli pari a 17 punti (cfr. all. 2.4);
- 4.6. la Commissione di Concorso erroneamente non ha riconosciuto al concorrente l'intero punteggio, in merito a quanto attestato per le voci della domanda di partecipazione 1A1 "Attività di responsabilità". A causa dell'erronea valutazione dell'Amministrazione, il ricorrente ha ottenuto il punteggio di 13, venendo così escluso dai vincitori con collocazione tra il personale le cui domande sono state lavorate, ma non è stato considerato come vincitore, infatti gli ultimi in graduatoria hanno un punteggio pari a 15,95. La corretta valutazione dei titoli posseduti e attestati dalla candidato, con l'attribuzione del relativo punteggio, avrebbe avuto l'effetto di collocare il ricorrente tra i vincitori ed in tal senso si rileva che gli ultimi quattro classificati hanno ottenuto il seguente punteggio: Rocciolo Roberto 15,95, Ceschia Daniele 15,95, Meccia Giuseppina 15,95, Esposto Mauro 15,95 (cfr. all. 2.8);
- 4.7. di aver richiesto con e-mail del 05 marzo 2014 alla



sottocommissione del Concorso le motivazioni del proprio mancato inserimento nella graduatoria dei vincitori e la predetta ha riscontrato tale e – mail indicando la seguente motivazione :***"1A1 Attività di responsabilità nell'ambito di strutture organizzative (Uffici, Laboratori, sezioni staccati, unità organiche, servizi) punteggio da 9 a 0,5 si attribuisce un solo anno perché gli altri otto sono prestati presso altra amministrazione"*** (cfr. all. **2.6**);

- 4.8. di aver proposto invano, con nota prot. n. 22917 del 16.6.2014 (cfr. all. **2.16**), reclamo al MIBACT avverso la predetta esclusione;
- 4.9. nello specifico il ricorrente ha dedotto che vi è stata l'errata valutazione dei titoli indicati alla voce 1A1 della domanda di partecipazione, ovvero l'attività di responsabilità nell'ambito di strutture organizzative (Uffici, laboratori, sezioni staccate, unità organiche, servizi) consistita nell'attività svolta per 9 anni per il Ministero della Difesa, quale **"verificatore" nel controllo del materiale di spedizione tramite carro ferroviario e "responsabile" della sigillatura di rito prevista dal regolamento interno;**
- 4.10. di aver allegato dichiarazione sostitutiva del 29.10.2007 confermata dal direttore dall'agenzia industrie difese Stabilimento Militare produzione Cordamo di Castellammare di Stabia, attestante che il ricorrente, dal mese di marzo 1992 al 31 maggio 2000, periodo nel quale è stato alle dipendenze dello stabilimento Produzioni Cordami di "Maricorderia" di Castellammare di Stabia del Ministero della Difesa, **di essere stato "verificatore" nel controllo**



**del materiale di spedizione tramite carro ferroviario e
"responsabile" della sigillatura di rito prevista dal
regolamento interno;**

- 4.11. l'Amministrazione per la voce 1A1 ha riconosciuto soltanto 1 anno, ovvero soltanto l'esperienza professionale maturata successivamente al passaggio nei ruoli del Mibac, omettendo di riconoscere i 9 anni di servizio prestati presso il Ministero della Difesa. La commissione ha motivato la mancata valutazione del servizio di 8 anni prestato presso il Ministero della Difesa, in quanto si tratterebbe di altra amministrazione (cfr. all. 2.6);
- 4.12. si è dedotto che detta valutazione si pone in violazione del bando, atteso che l'art. 4 (Titoli valutabili) al punto 4 dello stesso sancisce :*"Al punto 1 lettera B delle Tabelle 1,2 e 3allegate al presente decreto ai fin del computo di esperienza professionale ... omissis ... Sono considerati, invece, a fini dell'attribuzione del punteggio nell'ambito dell'esperienza professionale tutti i servizi pre-ruolo resi nella P.A. dal giorno di effettivo servizio."* Inoltre dalle linee guida della Commissione giudicatrice nazionale di cui al bando concernenti gli sviluppi economici all'interno delle Aree per l'anno 2010 (cfr. all. 2.9) al punto Esperienza professionale (di cui alla tabella A1A) si legge (pag 8):*"Si ricorda che: 1 Ai fin del computo di esperienza professionale ... omissis ... Sono considerati, invece, a fini dell'attribuzione del punteggio nell'ambito dell'esperienza professionale tutti i servizi pre-ruolo resi nella P.A. dal giorno di effettivo servizio;"*
- 4.13. in merito alle modalità di attestazione dei titoli, il verbale della sottocommissione territoriale per la verifica dei titoli,



istituita presso la Direzione Regionale della Campania del 18.02.2013 (cfr. all. 2.10) prevede che i titoli che presuppongono lo svolgimento di attività possono essere documentati da dichiarazione sostitutiva convalidata dal direttore dell'Istituto che ha conferito l'incarico o dal direttore dell'Istituto presso cui l'incarico. Il ricorrente in linea con quanto sopra ha presentato l'Attività di responsabilità, la dichiarazione sostitutiva di certificazione del 29.10.2007 attestata dal direttore dall'agenzia industrie difese Stabilimento Militare produzione Cordamo di Castellammare di Stabia, presso la quale ha svolto l'incarico di "verificatore" nel controllo del materiale di spedizione tramite carro ferroviario e di "responsabile" della sigillatura di rito prevista dal regolamento interno (cfr. all. 2.11).

- 4.14. nella graduatoria dei vincitori il ricorrente ha ottenuto 13 punti, venendo così escluso dai vincitori con collocazione tra il personale le cui domande sono state lavorate, ma non è stato considerato vincitore. In tal senso si confronti l'ultima graduatoria di merito pubblicata (cfr. all. 2.8);
- 4.15. il ricorrente si è visto erroneamente non riconoscere 4 punti per la voce 1A1, mentre la corretta valutazione dei titoli avrebbe avuto l'effetto di collocarlo con 17 punti tra i vincitori;
- 4.16. l'operato dell'amministrazione ha travisato e violato le regole contenute nel bando della progressione economica *de qua*, oltre che i principi di correttezza e buona fede contrattuale ex artt. 1175 - 1375 c.c. ed ha comportato l'ingiustificata mancata collocazione del ricorrente tra i vincitori, con susseguente omesso riconoscimento della progressione economica richiesta, che se riconosciuta



avrebbe comportato un maggior compenso annuo di euro 1.107,45 tra la fascia retributiva della II Area F3 (ex B3), che prevede una retribuzione annua pari a € 18.530,99 e la fascia retributiva F4 (ex B3 super) dell'Area II che prevede una retribuzione annua pari a € 19.638,44, così come si evince dalla tabella del CCNL vigente (cfr. all. 2.15 parte 2 di 2.15);

- 4.17. Alla luce di quanto dedotto in fatto e ritenuto in diritto il ricorrente ha insistito in via principale per l'accertamento e declaratoria del diritto ad ottenere ulteriori 4 punti con condanna dell'amministrazione alla collocazione tra i vincitori. In via subordinata si è domandato di accertare e dichiarare il diritto ai 4 punti in più con condanna dell'amministrazione al risarcimento dei danni subiti, come quantificati nelle conclusioni del ricorso di primo grado.
- 4.18. Il ricorso in riassunzione è stato ritualmente notificato all'amministrazione via pec, al controinteressato Esposto Mauro (ultimo classificato) via postale e ai controinteressati tutti per pubblici proclami (cfr. all. 3).
- 4.19. Si è costituita tardivamente in giudizio l'amministrazione (cfr. all. 4), richiamando le difese già rappresentate nel precedente giudizio r.g. 1027/2016, mediante le quali (cfr. all. 5) si era eccepito la genericità e conseguente nullità della domanda, richiesto l'integrazione del contraddittorio in favore di tutti i vincitori in graduatoria, insistendo in ogni caso per il rigetto della domanda, attesa l'infondatezza del ricorso, in quanto al ricorrente non si sarebbero potuti attribuire i 4 punti richiesti per la voce 1a1, in quanto ciò avrebbe violato il limite massimo di punteggio attribuibile per le voci di cui al punto 1, in ogni caso ad avviso



dell'amministrazione la domanda sarebbe stata correttamente valutata.

4.20. Parte ricorrente con note difensive, già nel giudizio r.g. 1027/2016 ha contestato specificatamente quanto dedotto, eccepito e domandato dall'amministrazione (cfr. all. 6), deduzioni queste reiterate anche con il ricorso in riassunzione (cfr. all. 2).

4.21. Si insisteva per l'accoglimento della domanda.

5. Con distinto ricorso iscritto dinanzi il Tribunale di Torre Annunziata r.g. 4581/2021, avente ad oggetto il pagamento del lavoro straordinario, il sig. Taminto ha dedotto quanto segue (cfr. all. 7.1):

5.1. di essere dipendente del Mic con mansioni di addetto ai Servizi di Vigilanza, posizione economica AREA II, livello retributivo F4, attualmente in servizio presso la sede degli scavi Archeologici di Stabia Parco Archeologico di Pompei (cfr. all. 7.1).

5.2. L'art. 13, comma 8, dell'accordo del 9 aprile 2010 del MIBACT (cfr. all. 7.2) stabilisce l'orario per gli ASV (Addetti ai Servizi di Vigilanza) delle aree archeologiche in 35 ore settimanali su sei giorni pari a ore 5,50 al giorno.

5.3. Presso il Parco Archeologico di Stabia, in virtù di disposizione dell'amministrazione era disposto, quale organizzazione del servizio degli Addetti ai Servizi di Vigilanza, a partire dal 2015 fino al 5 gennaio 2020 un orario giornaliero di 6 ore e 20 minuti, con un turno notturno di 12 ore e 20 minuti e un riposo notte, e precisamente il turno di mattina 7.00-13,20, il turno pomeridiano dalle 13,00 alle 19,20 e il turno notturno dalle



- 19,00 alle 7,20, per un totale di ore 6,20 al giorno, quindi con 1 ore e 20 minuti di lavoro giornaliero straordinario per il turno di mattina e pomeriggio e 20 minuti per il turno notturno (così come si evince dai fogli di servizio del 2019 e del 2008 che si allegano cfr. all. 7.3);
- 5.4. mentre a partire dal 06.01.2020 con ordine di servizio del gennaio 2020, inviato con nota prot. 4574 del 18.05.2021 (cfr. all. 7.4) a tutt'oggi era disposto un orario giornaliero di ore 6 e 30 minuti, con un turno notturno di 12 ore e un riposo notte, e precisamente il turno di mattina 6,50-13,20, il turno pomeridiano dalle 13,00 alle 19,30 e il turno notturno dalle 19,10 alle 7,10 per un totale di ore 6,30 al giorno, quindi con 1 ore e 30 minuti di lavoro giornaliero straordinario per il turno di mattina e pomeriggio;
- 5.5. nel predetto ordine di servizio, la stessa Amministrazione ribadisce ed attesta che il sistema Europaweb, inserisce la prestazione lavorativa "supplementare" resa ad assicurare la prestazione lavorativa al fine di assicurare la funzionalità degli uffici e delle strutture e dell'erogazione dei servizi all'utenza , e quindi per esigenze di servizio;
- 5.6. si richiamavano a sostegno precedenti merito per casi analoghi;
- ai sensi dell'art. 27 CCNL integrativo 98/01 e CCNL Ministeri 2016-2018 vigente (cfr 5 e) che disciplina la Banca delle Ore è sancito che : « Comma 1-Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire delle prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, in modo retribuito o come permessi compensativi, è istituita la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore. Comma 2-Nel conto ore confluiscono, su richiesta del lavoratore, le ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare (viene



definito lavoro supplementare lo straordinario riferito al rapporto di lavoro a tempo parziale).”».

- 5.7. L’art. 73 CCNL Ministeri 2006/2009 (cfr. all. 7.6) sancisce: “1. Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire delle prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, in modo retribuito o come permessi compensativi, è istituita la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore. 2. Nel conto ore confluiscono, su richiesta del lavoratore, le ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate, [...]”.
- 5.8. Orbene, dal prospetto delle ore del ricorrente di europaweb (EW sistema software di gestione delle presenze delle pubbliche amministrazioni) (cfr. all. 7.7) si attesta alla data del 14.01.2021, come prova idonea ad attestare il saldo orario tempi lavorati oltre il normale orario di lavoro, e quindi l'orario straordinario derivante dal lavoro dello svolgimento dell’orario straordinario di ore 1,20 fino al febbraio 2020 e di ore 1,30 dal febbraio 2020, un orario a credito di 822:11. Ne discende che ai sensi del predetto art. 27 CCNL integrativo 98/2001 e dell’art. 73 CCNL Ministeri 2006/2009 confluiscono ad opera dell’Amministrazione nella Banca Ore, le ore e i giorni di lavoro straordinario effettuate dal lavoratore, quindi riconosciute ed autorizzate dalla stessa come tali. Nel caso di specie dall’attestazione della Banca Ore, esibita e prodotta, dal sistema Europaweb dell’Amministrazione datrice di lavoro, risultano per il saldo orario tempi lavorati oltre il normale orario di lavoro, e quindi per l'orario straordinario derivante dal suddetto lavoro straordinario n. 822:11 ore;
- 5.9. al riguardo è necessario evidenziare che il ricorrente con nota del 19.11.2020, inviata a mezzo mail pec in data



- 20.11.2020(cfr. All. 7.8) richiedeva ai sensi dell' art. 27 CCNL integrativo 98/01 e dell'Art. 73 CCNL Ministeri 2006/2009, il pagamento delle predette ore, dichiarando di non voler usufruire dei riposi compensativi;
- 5.10. tali ore complessive di lavoro straordinario , inserite e certificate ufficialmente dalla stessa Amministrazione resistente, nella Banca Ore, derivanti da disposizioni di servizio che imponevano lo svolgimento dell'orario straordinario di ore 1,20 fino al 6 gennaio 2020 e di ore 1,30 dal 7 gennaio 2020, sono quindi riconosciute come autorizzate . Risultava provato il diritto alla monetizzazione delle ore eccedenti.
- 5.11. In merito alla quantificazione, si è osservato che per ciascuna ora di lavoro oltre il normale orario di lavoro svolta dalla ricorrente è previsto un trattamento economico accessorio lordo pari ad € 13,65, che moltiplicato per n. 822 (per arrotondamento) ore danno la somma lorda totale di € 11.220,3 di cui il suddetto ricorrente è creditore.
- 5.12. Si avanzavano richieste istruttorie, così come nel merito si chiedeva la condanna dell'amministrazione al pagamento della somma suindicata, oltre interessi legali, che a far data dalla domanda son dovuti ex art. 1284 comma 4 c.c.
- 5.13. Si è costituita in giudizio l'amministrazione, sostenendo che le ore eccedenti non sarebbero state autorizzate, quale lavoro straordinario monetizzabile, non configurerebbe lavoro eccedente in quanto rientrante nella fattispecie del lavoro multiperiodale. (cfr. all. 8).
- 5.14. Veniva ammessa la prova testimoniale, tesa a provare che l'espletamento delle ore eccedenti era avvenuto su autorizzazione/disposizione dell'amministrazione datrice. Il teste confermava che l'orario di lavoro suo e del Taminto è



organizzato in turni eccedenti l'orario giornaliero da contratto collettivo di 5 ore e 50 minuti.

5.15. Con note autorizzate si contestava l'applicabilità dell'istituto del lavoro multiperiodale, si ribadiva che il lavoro eccedente era stato prestato in forza di ordini di servizio posti per garantire il funzionamento dell'ufficio, come tra l'altro confermato in sede testimoniale, tanta da insistere per l'accoglimento della domanda. (cfr. all. 9).

6. Il Giudice del Lavoro riuniva i due ricorsi e previa discussione respingeva entrambe le domande (cfr. all. 1).

Tutto innanzi premesso il presente atto di appello si impugna la suddetta sentenza esattamente nelle parti di seguito indicate, tanto che la stessa dovrà essere riformata alla luce dei seguenti

MOTIVI

MOTIVO N. 1 - ERRONEITA' DELLA DECISIONE LADDOVE HA RESPINTO LA DOMANDA AVENTE AD OGGETTO LA PROCEDURA DI PROGRESSIONE ECONOMICA ESPLETATA DAL MIBAC GIUSTO BANDO DEL 22.12.2011.

Individuazione del capo oggetto di impugnazione.

Si contesta il capo della sentenza che ha respinto la domanda del sig. TAMINTO, mediante la quale si chiedeva il riconoscimento del diritto ad ottenere ulteriori 4 punti per un punteggio complessivo di 17 punti, con condanna dell'amministrazione alla collocazione tra i vincitori nell'ambito della procedura volta alla concessione delle progressioni economiche indetta dal Mibac con bando del 22.12.2011, il tutto con vittoria di spese e competenze e con attribuzione. In particolare si contesta la decisione laddove ad avviso del Giudice di prime cure la domanda del Taminto tesa ad accertare l'illegittimità del provvedimento di valutazione dei titoli che ha decurtato il punteggio di 4 punti e di conseguenza la esclusione dello stesso dalla graduatoria vincitori di concorso, risulterebbe infondata,



sul presupposto che l'Amministrazione resistente avrebbe correttamente operato nell'attribuire il punteggio al ricorrente, senza oltrepassare i limiti della discrezionalità tecnica attribuitale dal decreto direttoriale 22 dicembre 2011. Rileva il giudicante che il bando quale lex specialis della procedura di selezione contrattuale, prevederebbe espressamente il potere dell'Amministrazione di verificare e valutare i titoli indicati dai partecipanti, senza limitarsi a recepire acriticamente le autodichiarazioni presentate dagli stessi. Il suddetto potere risulterebbe correttamente esercitato dal Ministero, attribuendo il punteggio finale complessivo di 13 punti invece dei 17, avendo ritenuto meritevoli di accoglimento le argomentazioni del Ministero della Cultura che ha ritenuto non idonea l'attività svolta dal Taminto dal mese di marzo 1992 e sino al maggio 2000 per l'attribuzione di 4 punti aggiuntivi. Si osserva che nel periodo sopraindicato il Taminto lavorava alle dipendenze del Ministero della Difesa, e svolgeva l'incarico di "verificatore". Tale incarico non apparirebbe riconducibile allo svolgimento di quelle mansioni di responsabilità proprie del profilo di appartenenza del ricorrente cui il bando ricollega l'attribuzione del punteggio aggiuntivo, considerata la diversa organizzazione del Ministero della Cultura, rispetto al Ministero della Difesa, per il quale il Taminto ha lavorato. L'interpretazione seguita dal Ministero della Cultura nell'operare la decurtazione di 4 punti nei confronti del ricorrente, risulterebbe coerente con una complessiva valutazione delle clausole del bando e diretta a specificare e valorizzare i criteri sostanziali ai fini dell'individuazione dei vincitori.

Censure alla ricostruzione dei fatti - violazioni di legge e rilevanza delle stesse.

La ricostruzione dei fatti è erronea e la sentenza si pone in violazione e falsa applicazione: del bando della procedura selettiva, degli artt. 1175 e 1375 c.c. – degli artt. 115, 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. e



modifiche richieste alla decisione di 1° grado, alla luce di quanto segue.

La sentenza è erronea atteso che il Giudice di prime cure ha ritenuto corretto l'operato dell'amministrazione, che non ha riconosciuto il punteggio oggetto di contestazione, sul presupposto che tale scelta rappresenterebbe un corretto esercizio della discrezionalità tecnica. Invero, ad avviso del Giudice di prime cure sarebbero meritevoli le doglianze dell'amministrazione resistente, dedotte in giudizio, per effetto delle quali ha ritenuto di non riconoscere i 4 punti in più per la voce 1a1. Rileva il Giudicante che l'amministrazione, nella propria comparsa di costituzione e risposta, ha contestato che il servizio dichiarato e documentato dal ricorrente non sarebbe stato valutabile, in quanto lo stesso sarebbe stato prestato presso un Ministero connotato da un'organizzazione diversa da quella del Mibact, tanto che l'attività de qua non potrebbe essere riconducibile all'attuale profilo di appartenenza. Al contempo l'amministrazione ha contestato che detto servizio sarebbe stato prestato in strutture prive di rilevanza esterna, ulteriore circostanza questa che avrebbe giustificato il mancato riconoscimento di punteggio. Circa la natura e la portata delle doglianze di controparte si confronti la comparsa di costituzione e risposta del Mibact. (cfr. all. ti 4 e 5)

1. Diversamente, da quanto sostenuto dal Giudice di prime cure, le doglianze dell'amministrazione non meritano di essere condivise, innanzitutto perché tese ad apportare illegittimamente un'integrazione alla motivazione indicata dalla commissione di concorso ed oggetto di impugnativa giudiziale. **Invero, la Commissione di valutazione ha ritenuto di non riconoscere il servizio in questione, perché prestato presso altra amministrazione e non perché non inerente il profilo professionale di addetto alla vigilanza. In tal senso si confronti la motivazione comunicata al ricorrente. (cfr. all. 2.6)**



La motivazione esternata dalla commissione (cfr. All. 2.6) è stata integrata e stravolta in corso di giudizio dall'amministrazione, che si è sostituita alla Commissione di concorso, unico soggetto titolato ad esercitare la valutazione tecnico - discrezionale necessaria ad adottare i provvedimenti inerenti, il riconoscimento o meno del punteggio. **Invero, il riferimento alla non valutabilità del servizio, perché prestato presso altra amministrazione, non equivale, né fa desumere l'asserita non corrispondenza al profilo professionale di appartenenza, atteso che l'aver prestato servizio presso distinte amministrazioni non esclude di per sé che il lavoratore abbia svolto lo stesso profilo professionale.**

Circa l'illegittima modifica/integrazione della motivazione del provvedimento, in corso di giudizio, il Consiglio di Stato ha chiarito che, mentre sarebbe legittima, a seguito del giudicato cassatorio (ovvero di annullamento del provvedimento amministrativo), l'integrazione da parte dell'Amministrazione della motivazione dell'atto amministrativo, effettuata mediante una nuova istruttoria che rivaluti gli atti del procedimento, sono inammissibili le argomentazioni difensive addotte a giustificazione del provvedimento impugnato mediante un'integrazione postuma effettuata in sede di giudizio (cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. III, 10/07/2015, n. 3488; Consiglio di Stato, sez. III, 30/04/2014, n. 2247). Ed ancora in materia analoga di partecipazione ad evidenza pubblica, ovvero in materia di appalti è pacifico che devono essere disattese le difese delle amministrazioni volte a introdurre ulteriori profili di inammissibilità della partecipazione della ricorrente alla gara, non contenuti nel provvedimento di esclusione: tali profili, introdotti per la prima volta nel giudizio, non possono essere esaminati in quanto, per principio consolidato, è vietata l'integrazione postuma della motivazione di un provvedimento amministrativo realizzata mediante



gli atti difensivi. (T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VII, 11/05/2016).

Dalla giurisprudenza suindicata si evince che **la Commissione di concorso è l'unico organo deputato ad esercitare le valutazioni in ordine alla posizione dei concorrenti ed in assenza di un provvedimento di annullamento della valutazione, anche in autotutela, e della susseguente rivalutazione della posizione del destinatario del provvedimento amministrativo (in questo caso il concorrente) non è possibile integrare la motivazione del provvedimento, in quanto ciò violerebbe i limiti della discrezionalità amministrativa, gli obblighi di trasparenza dell'Amministrazione e soprattutto il diritto alla difesa, atteso che il ricorrente, all'atto dell'impugnazione della decisione dinanzi il Giudice del Lavoro si troverebbe a non essere a conoscenza dei motivi ostativi al riconoscimento di punteggio, in quanto paventati per la prima volta in fase di giudizio.** Con la decisione gravata, l'aver consentito all'amministrazione di estendere i motivi del diniego all'asserita non corrispondenza delle mansioni al profilo di appartenenza, viola gravemente il diritto alla difesa, atteso che dopo la notifica del ricorso si è allargato il *thema decidendum* a circostanze non contestate, ritenute superate dalla motivazione, non consentendo tra l'altro al ricorrente di difendersi adeguatamente.

2. Sulla riconducibilità della mansioni prestate presso il Ministero della Difesa al profilo professionale di appartenenza - sulla corrispondenza tra i profili professionali assunti presso i due Ministeri.

Al contempo le doglianze dell'amministrazione devono ritenersi infondate, atteso che, come già chiarito nel ricorso di primo grado, il dipendente de quo ha svolto presso i due Ministeri mansioni inerenti "profili professionali corrispondenti" con inquadramento nella seconda area. **Invero nella comunicazione di inquadramento**



presso il Mibact, si chiarisce che il sig. Taminto viene inquadrato nel profilo di addetto alla vigilanza, quale profilo corrispondente a quello di provenienza (cfr. All. 2.1). Ne deriva che il ricorrente in entrambi i Ministeri ha svolto attività corrispondente al profilo professionale, di addetto alla vigilanza per il quale il ricorrente ha presentato domanda di progressione economica. In merito alla corrispondenza dell'inquadramento e profilo professionale assunto presso i due Ministeri si confronti il ricorso di primo grado pagg. 1, 2 e 4 (cfr. All. 2) e la nota del Mibact dell'8.6.2000 (cfr. all. 2.1). Invero, tenuto conto che gli anni di servizio prestati nel Ministero della Difesa e dichiarati nella domanda alla voce 1A1, **rappresentano un incarico di responsabilità conferito nell'ambito di profilo professionale corrispondente all'addetto alla vigilanza è evidente che il servizio *de quo* deve ritenersi attinente il profilo professionale di appartenenza e per l'effetto valutabile.**

Il Giudice erroneamente ha ritenuto che l'attività espletata alle dipendenze del Ministero della Difesa, presso lo stabilimento produzione cordami di Castellammare di Stabia, consistita nell'incarico di verificatore, nel controllo del materiale di spedizione tramite carro ferroviario e di responsabile della sigillatura di rito prevista dal regolamento interno non sarebbe riconducibile alle mansioni di responsabilità dell'addetto alla vigilanza, e ciò alla luce dell'asserita diversa organizzazione del Mibact rispetto al Ministero della Difesa.

- Genericità della decisione/apparenza della motivazione a sostegno della sentenza gravata.

La motivazione addotta dal Giudice del Lavoro è soltanto apparente, atteso che con la decisione di prime cure, in modo del tutto generico il Giudicante fa riferimento ad asserite e non meglio precisate diversità organizzative tra le due amministrazioni, che non permetterebbero di ricondurre le mansioni attestate al profilo



professionale di appartenenza. D'altra parte l'amministrazione si è limitata a contestare genericamente che le mansioni non sarebbero inerenti il profilo di appartenenza, senza meglio precisare e documentare/provare per quali motivi non vi sarebbe attinenza tra le mansioni svolte presso l'amministrazione di provenienza e quelle presso il Mibact.

- Infondatezza dell'asserita non corrispondenza.

In ogni caso, la motivazione addotta dal Giudice del Lavoro contrasta con la documentazione in atti, dalla quale si evince l'inquadramento professionale del ricorrente nei due Ministeri è equivalente ed è avvenuta per profili professionali corrispondenti. Si confronti la nota del Mibact attestante che il sig. Taminto Carlo, nella qualità di lavoratore proveniente dal Ministero della Difesa, all'atto dell'immissione nei ruoli nei Beni Culturali è stato trasferito nel profilo professionale di addetto alla vigilanza, quale profilo corrispondente a quello di provenienza. (cfr. All. 2.1) **Pertanto, le mansioni di verificatore esercitate nel Ministero della Difesa sono inerenti un profilo professionale, corrispondente a quello di addetto alla vigilanza, con la conseguenza che le mansioni di responsabilità espletate, prima del passaggio di ruolo, devono considerarsi inerenti detto profilo professionale.**

- Inammissibilità delle contestazioni in merito all'asserita carenza di rilevanza esterna della struttura presso il Ministero della Difesa.

La decisione è altresì erronea laddove si rileva che alla luce della tabella n. 2 allegata al bando (cfr. all. 2.3), sono da considerarsi valutabili soltanto gli incarichi prestati presso strutture aventi rilevanza esterna, tanto che il servizio attestato dal ricorrente non sarebbe valutabile, in quanto non riferito ad attività afferenti tali tipi di strutture.

In merito, all'asserita non rilevanza esterna dell'incarico oggetto di



contestazione, si rappresenta ancora una volta che il Giudice erroneamente ha tenuto conto di una motivazione inammissibile, in quanto addotta soltanto in sede di giudizio per la prima volta e ciò alla luce delle stesse ragioni precedentemente articolate, in merito alla contestata non corrispondenza della mansioni al profilo di appartenenza, alle quali si rimanda e che devono qui ritenersi trascritte. Come già chiarito la Commissione di concorso è l'unico organo deputato ad esercitare le valutazioni in ordine alla posizione dei concorrenti ed in assenza di un provvedimento di annullamento della valutazione, anche in autotutela, e della susseguente rivalutazione della posizione del destinatario del provvedimento amministrativo (in questo caso il concorrente) non è possibile integrare la motivazione del provvedimento, in quanto ciò violerebbe i limiti della discrezionalità amministrativa, gli obblighi di trasparenza dell'Amministrazione e soprattutto il diritto alla difesa.

- Infondatezza delle contestazioni in merito all'asserita carenza di rilevanza esterna.

Ciò posto, va in ogni caso rilevato che la decisione è manifestamente erranea, laddove il Giudicante sostiene che il bando alla tabella n. 2, indicherebbe come valutabili gli incarichi di cui alla voce 1A1, soltanto se a rilevanza esterna, ovvero se espletati in strutture connotate da tale rilevanza, e ciò alla luce del fatto che, contrariamente da quanto sostenuto dall'amministrazione e dal Giudice di prime cure, il bando nulla riferisce al riguardo, né la tabella n. 2 indica tale disposizione. **Invero, nel bando, così come nelle linee guida e nel modello di domanda predisposto dal Mibact, non vi è traccia di riferimenti al servizio prestato presso strutture a rilevanza esterna e al discrimine rispetto a quello prestato presso uffici privi di tale rilevanza.**

Al riguardo si rileva che la tabella n. 2, in merito alla voce 1A1 indica come valutabile l'attività di responsabilità nell'ambito di strutture



organizzative quali uffici, laboratori, sezioni staccate, unità organiche, servizi, senza prescrivere la necessità che le strutture presso le quali viene espletata tali attività debbano avere rilevanza esterna. Si confronti la tabella n. 2 allegata al bando cfr. All. 2.3.

Ed ancora, in merito alla voce 1A1 la tabella n. 2 fa riferimento a tutti gli uffici senza distinzione, se questi siano interni o dotati di rilevanza esterna, così come si richiamano i laboratori, ovvero strutture che per la loro natura organizzativa svolgono attività con rilevanza interna.

Va aggiunto che il diritto amministrativo chiarisce che gli uffici per loro natura sono connotati da rilevanza meramente interna, mentre gli organi sono titolati di rilevanza esterna.

Con la conseguenza che seppure si volesse tener conto della distinzione tra uffici dotati e privi di rilevanza esterna, da quanto indicato nel bando il servizio di cui alla voce 1A1 è riconosciuto anche se prestato presso strutture prive di efficacia esterna, quali uffici e laboratori. Ne deriva ancora una volta che il servizio doveva essere riconosciuto.

- Genericità della decisione.

Pur rilevando che il bando non prescrive che l'attività di cui alla voce 1A1 debba essere prestata presso strutture connotate da efficacia esterna e che il riferimento ai meri uffici ed ai laboratori esclude che l'attività de qua debba essere prestata presso uffici a rilevanza esterna, va comunque rilevato che la decisione è illegittima atteso che non risulta provato, né precisato da parte dell'amministrazione che l'ufficio presso il quale è stato prestato il servizio non abbia rilevanza esterna. Invero, l'amministrazione nella propria comparsa (cfr. all. Ti 4 e 5) ed il Giudicante con la decisione di primo grado (cfr. All. 1) in modo generico e non provato asseriscono che lo stabilimento Produzioni Cordami di "Maricorderia" di Castellammare di Stabia del Ministero della Difesa sarebbe privo di rilevanza esterna, senza vi sia alcun conforto probatorio, in merito alla fondatezza



dell'eccezione, con una susseguente illegittima inversione dell'onere probatorio.

Alla luce di quanto sopra, il Giudicante avrebbe dovuto riconoscere il servizio di cui alla voce 1a1 così come richiesto in ricorso, trattandosi di incarico di responsabilità prestato presso altra amministrazione pubblica valutabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del bando. Invero, L'art 4. (Titoli valutabili) al punto 4 del bando de quo sancisce :**"Al punto 1 lettera B delle Tabelle 1,2 e 3 allegate al presente decreto ai fini del computo di esperienza professionale ...omissis...**

Sono considerati, invece, a fini dell'attribuzione del punteggio nell'ambito dell'esperienza professionale tutti i servizi pre-ruolo resi nella P.A. dal giorno di effettivo servizio."

Inoltre dalle linee guida della Commissione giudicatrice nazionale di cui al bando concernenti gli sviluppi economici all'interno delle Aree per l'anno 2010 (cfr. all. 2.9) al punto Esperienza professionale (di cui alla tabella A1A) si legge (pag. 8): "Si ricorda che: 1 Ai fini del computo di esperienza professionale...omissis.....**Sono considerati, invece, a fini dell'attribuzione del punteggio nell'ambito dell'esperienza professionale tutti i servizi pre-ruolo resi nella P.A. dal giorno di effettivo servizio."**

Quanto alle modalità di presentazione dei titoli, il verbale di definizione delle modalità per la verifica della documentazione e dei titoli della sottocommissione territoriale per la verifica dei titoli, istituita presso la Direzione Regionale della Campania del 18.02.2013 (cfr. all. 2.10) stabilisce che "La documentazione, per i titoli di cui al punto 1) lett. A9 della tab 1,2 e 3 che presuppongono lo svolgimento di attività, deve essere presentata esclusivamente secondo le seguenti modalità alternative: ...omissis...b. dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art 46 e 47 del DPR 445/2000. Convalidata, ai fini dell'attestazione dell'effettivo svolgimento e con indicazione del relativo periodo, dal direttore dell'Istituto che ha conferito l'incarico o



dal direttore dell'Istituto presso cui l'incarico è stato svolto...omissis... In riferimento ai titoli di cui sopra (punti a e b) questa sottocommissione, accerta l'esistenza e la conformità (a quanto richiesto dal bando e dalle successive circolari) di un provvedimento d'incarico accompagnato dalla attestazione di effettivo svolgimento o di una autodichiarazione resa ai sensi degli artt 46 e 47 del DPR 445/2000 convalidata dal dirigente, non entrerà nel merito della stessa e non effettuerà nessun altro accertamento in quanto su tali documenti in conformità dell'art 43 del DPR 445/2000 è stata posta in essere una attività valutativa da parte del dirigente che ha verificato il positivo svolgimento degli incarichi in esito agli accertamenti d'ufficio."

Orbene, nel caso in specie, il ricorrente ha presentato per le voci della domanda di partecipazione 1A1 "Attività di responsabilità la dichiarazione sostitutiva di certificazione del 29.10.2007 attestata dal direttore dell'agenzia industrie difese Stabilimento Militare produzione Cordamo di Castellammare di Stabia che attestava che il ricorrente, ai fini del punteggio relativo ai titoli di cui all'art 4 lett F del bando di concorso per il passaggio tra le Aree ex art 15 CCNL 1998/2001, dal mese di marzo 1992 al 31 maggio 2000, periodo nel quale è stato alle dipendenze dello stabilimento Produzioni Cordami di "Maricorderia" di Castellammare di Stabia del Ministero della Difesa, ha svolto l'incarico di "verificatore" nel controllo del materiale di spedizione tramite carro ferroviario e di "responsabile" della sigillatura di rito prevista dal regolamento interno ([cfr. all. 2.11](#)).

Ne deriva che il ricorrente correttamente, ai sensi dell'art. 4 del bando, ha dichiarato avvalendosi dell'autodichiarazione attestata dal Direttore dell'agenzia industrie difese Stabilimento Militare il servizio in questione, che deve ritenersi valutabile in quanto prestato presso la pubblica amministrazione, con la conseguente illegittimità della decurtazione di punteggio operata dall'amministrazione.



Per le ragioni chiarite la sentenza si pone in evidente contrasto con il bando, non avendo tenuto conto che le valutazioni operate dall'amministrazione si pongono in violazione della lex specialis, con conseguente violazione dei principi di buona fede e correttezza nello svolgimento della procedura di reclutamento. Le censure rappresentate consentono di giungere alla declaratoria di fondatezza della domanda atteso che il sig. Taminto ha dichiarato e documentato nel rispetto di quanto prescritto dal bando, un'attività di responsabile di struttura presso il Ministero della Difesa, ovvero presso altra Pubblica Amministrazione che deve ritenersi valutabile, ai sensi di quanto di sposto dal bando all'art. 4 punto 4 (cfr. all. 2.3), oltre che da quanto confermato dalle linee guida della Commissione giudicatrice nazionale (cfr. All. 2.9). Pertanto, in riforma della sentenza impugnata dovrà essere accolto il ricorso di primo grado con condanna dell'amministrazione all'attribuzione di ulteriori 4 punti, con tutte le conseguenze di legge, o in subordine dovrà essere accolta la domanda di risarcimento del danno così come proposta nel ricorso. Il ogni caso con accoglimento delle conclusioni di primo grado che di seguito verranno reiterate.

MOTIVO N. 2 - ERRONEITA' DELLA DECISIONE LADDOVE HA RESPINTO LA DOMANDA AVENTE AD OGGETTO LA MONETIZZAZIONE DEL LAVORO ECCEDENTE.

Individuazione del capo oggetto di impugnazione.

Con il presente motivo si impugna il capo della decisione che ha respinto la domanda, di cui al ricorso rubricato r.g. 4581/2021, tesa al riconoscimento del diritto al pagamento del lavoro straordinario svolto alla data del 14.01.2021 per 822 ore, come attestate dalla stessa Amministrazione, per un totale di euro 11.220,30 oltre interessi legali.

Si contesta la decisione laddove ad avviso del giudicante, la domanda



non risulterebbe meritevole di accoglimento, in quanto il lavoro straordinario, troverebbe applicazione per fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali, non potendo essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro. La prestazione di lavoro straordinario necessiterebbe di una specifica autorizzazione, sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dall'ente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione, al fine di consentire una concreta verifica della sussistenza di ragioni di pubblico interesse, anche nel rispetto dei limiti di spesa imposti alla P.A.

Secondo il giudicante gli ordini di servizio e l'organizzazione dell'ufficio con un orario di lavoro eccedente non rappresenterebbe un'idonea e specifica autorizzazione preventiva dello straordinario, la cui mancanza troverebbe conferma dall'invito rivolto dall'amministrazione ai dipendenti a non trattenersi oltre l'orario di lavoro.

Non vi sarebbe stata formale autorizzazione, né una ratifica ex post da parte dell'amministrazione.

Nessun rilievo probatorio dirimente potrebbe essere riconosciuto alle deposizioni del sig. Malafronte, il quale ha ricoperto insieme al sig. Taminto Carlo il ruolo di coordinatore del personale addetto alla vigilanza per poi essere rimossi per asserite violazioni dei turni di lavoro.

Infine, il Giudicante rileva che il "Rapporto periodico delle presenze" non risulterebbe idoneo a dimostrare le ore di straordinario dedotte in giudizio, ritenendo assorbite ogni ulteriore questione.

Censure alla ricostruzione dei fatti - violazioni di legge e rilevanza delle stesse.



Con l'impugnata sentenza si è respinta la domanda sul presupposto dell'asserita mancata prova della preventiva autorizzazione al lavoro straordinario, dovendosi escludere la possibilità che ordini di servizio generali, ed in quanto tali impattanti su tutto il personale, avrebbero potuto valere quale atti di autorizzazione preventiva e generalizzata allo svolgimento di lavoro straordinario, ritenendo che l'autorizzazione (in ragione dello scopo che deve perseguire) deve avere un contenuto specifico ed espresso e non può essere desunta implicitamente dalla emanazione di ordini servizio.

La ricostruzione operata dal Giudice di prime cure è erronea in quanto l'autorizzazione dell'effettuazione dell'orario straordinario deve ritenersi provata dalla documentazione versata in atti.

Va innanzitutto evidenziato che di giudizio sono i due periodi lavorativi di seguito indicati:

1. intercorrente dal 06.01.2020 alla data data del deposito del ricorso di primo grado;
2. intercorrente dal 2015 fino al 5 gennaio 2020, con un orario giornaliero di 6 ore e 20 minuti, un turno notturno di 12 ore e 20 minuti e un riposo notte.

E' erronea la decisione, secondo la quale l'ordine di servizio, che stabilisce un orario lavorativo aggiuntivo rispetto a quello contrattuale, (nel caso di specie 40 minuti giornalieri in più a partire dal 6 gennaio 2020 e 30 minuti in più giornalieri nel periodo dal 2015 fino al 05.01.2020) non sia una disposizione dell'amministrazione che autorizza il lavoro straordinario, e ciò in quanto si tratta di turni predisposti dall'amministrazione datrice con conseguente implicita autorizzazione, mediante un atto che ha imposto l'esecuzione delle prestazioni orarie aggiuntive.

Infatti, a partire dal 6.1.2020, presso il parco archeologico di Stabia, con ordine di servizio del gennaio 2020, l'ordine di servizio, trasmesso con nota prot. 4574 del 18.05.2021, esibito in primo grado, (cfr. all.



7.4) L'amministrazione appellata disponeva che gli A.S.V. dovevano svolgere un orario giornaliero di ore 6 e 30 minuti, con un turno notturno di 12 ore e un riposo notte, e precisamente il turno di mattina 6,50-13,20, il turno pomeridiano dalle 13,00 alle 19,30 e il turno notturno dalle 19,10 alle 7,10 per un totale di ore 6,30 al giorno, quindi 40 minuti in più di lavoro giornaliero straordinario per il turno di mattina, pomeriggio, rispetto alle ore 5.50 giornaliere, previste dal suddetto art 13 del CCNL.

Per altro nel predetto ordine di servizio, la stessa Amministrazione ribadiva e attestava che il sistema Europaweb, inseriva la prestazione lavorativa "supplementare" resa ad assicurare la prestazione lavorativa al fine di assicurare la funzionalità degli uffici e delle strutture e dell'erogazione dei servizi all'utenza, e quindi per esigenze di servizio. Ne discende, così come già si è espressa in un caso identico, questa Ecc.ma Corte D'Appello di Napoli, sezione lavoro con la sentenza n. 4038/2022 del 28.11.2022, l'ordine di servizio nel quale è specificatamente indicata la durata precisa del turno e i minuti eccedenti (nel caso di specie 40 minuti, sono specificatamente indicati) si ricava chiaramente l'autorizzazione dei lavoratori a svolgere, lavoro straordinario.

Periodo sino al 5.1.2020. Per quanto riguarda il periodo dal 2015 fino al 5 gennaio 2020, come indicato nei fogli di presenza esibiti dal ricorrente in primo grado (cfr. all. 7.3) l'appellante svolgeva un orario giornaliero di 6 ore e 20 minuti, con un turno notturno di 12 ore e 20 minuti e un riposo notte, e precisamente il turno di mattina 7.00-13,20, il turno pomeridiano dalle 13,00 alle 19,20 e il turno notturno dalle 19,00 alle 7,20, per un totale di ore 6,20 al giorno, quindi con 30 minuti di lavoro giornaliero straordinario per il turno di mattina, pomeriggio e 20 minuti per il turno notturno.



In relazione a tale periodo il ricorrente, provava il predetto orario di lavoro con l'esibizione dei fogli di presenza (cfr. all. 7.3), che rappresentano documenti idonei a provare l'avvenuta autorizzazione, trattandosi di documenti provenienti dall'amministrazione e non specificamente contestati in sede difensiva.

Del resto nella stessa memoria di costituzione di controparte (cfr. all. 8 pag. 4) si ammette che dal 2015 fino al 2020 l'orario giornaliero è stato di 6 ore e 20 per poi aumentare in 6 ore e 30 minuti, seppure si vorrebbe sostenere che a fronte di tale orario maggiorato, il ricorrente non superava il monte delle 35 settimanali, tanto che non vi sarebbe stato lavoro eccedente.

Posto che è provato che il ricorrente ha accumulato lavoro eccedente, in quanto contabilizzato in banca, ne deriva che oggetto del contendere è soltanto l'autorizzazione, che come chiarito va rinvenuta negli ordini di servizio con orario maggiorato, oltre che dalla stessa contabilizzazione in banca (cfr. all. 7 produzione primo grado), la quale conferma che la prestazione è stata resa **non insciente o proibente domino**.

E' erronea la decisione laddove ha ritenuto che nessun rilievo probatorio dirimente può essere riconosciuto alle deposizioni del sig. Malafronte, il quale ha ricoperto insieme al sig. Taminto Carlo il ruolo di coordinatore del personale addetto alla vigilanza.

Per converso il teste Malafronte dipendente del MIC presso lo stesso ufficio e con le stesse mansioni, ha confermato che tanto il suo orario di lavoro quanto quello del Taminto era organizzato in turni eccedenti l'orario giornaliero da contratto collettivo di 5 ore e 50 minuti, tanto da confermare l'avvenuta prestazione di lavoro eccedente nel rispetto delle prescrizioni datoriali. D'altra parte non vi sono elementi dai quali poter dedurre un difetto di attendibilità del teste e ciò in quanto lo stesso ha reso dichiarazioni puntuali e dettagliati, pertinenti i fatti di causa oltre ad essere corroborate da quanto emerso e provato in



giudizio. Pertanto anche la prova testimoniale ha dimostrato che il ricorrente ha prestato lavoro eccedente autorizzato.

Da ciò è evidente l'errata valutazione del compendio probatorio in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. oltre che dell'art. 2697 c.c., avendo il ricorrente provato i fatti costitutivi, oltre alla mancata prova da parte dell'amministrazione dei fatti impeditivi o estintivi.

Allo stesso tempo va rilevato che l'orario aggiuntivo prestato dal ricorrente non può essere inquadrato, come vorrebbe sostenere il MIC, nell'art. 22 del CCNL Funzioni Centrali, non rappresentando lo stesso lavoro multiperiodale, ma bensì come chiarito lavoro straordinario autorizzato.

Invero, l'orario periodale, di cui all'art 22 del CCNL Funzioni Centrali, prevede la possibilità per i turnisti di adottare la programmazione plurisettimanale dell'orario di lavoro ordinario, in relazione a prevedibili esigenze di servizio di determinati uffici e servizi, anche in corrispondenza di variazioni di intensità dell'attività lavorativa. E i periodi di maggiore e di minore concentrazione dell'orario devono essere individuati contestualmente di anno in anno e di norma non possono superare, rispettivamente, le 13 settimane e in ogni caso è prevista una forma di recupero nei periodi di minor carico di lavoro mediante riduzione giornaliera dell'orario di lavoro ordinario oppure attraverso la riduzione del numero delle giornate lavorative. L'orario aggiuntivo oggetto di causa non rientra nell'istituto di cui all'**art. 22 del CCNL Funzioni Centrali**, in quanto così come risulta *ictu oculi* dalla lettura di tale articolo l'orario periodale non prevede un aumento di orario giornaliero stabile nel tempo, ma un alternarsi di periodi con un maggiore orario, che poi sono recuperati (compensati con un orario minore in altro periodo). Ebbene l'orario eccedente svolto per cui è causa non c'entra nulla con l'orario periodale, essendo appunto orario "eccedente" accumulato, così come risulta dallo stesso



prospetto rilasciato dall'amministrazione (vedi allegato n. 7.7 fascicolo telematico del ricorrente di primo grado), e quindi era attività oraria svolta dal ricorrente oltre l'orario di servizio, stabilito da ordini di servizio. *Ad abundantiam* è necessario evidenziare che l'art. 13, comma 8, dell'accordo del 9 aprile 2010 del MIBACT stabiliva l'adozione per i turnisti ASV (Addetti ai Servizi di Vigilanza) delle aree archeologiche l'orario settimanale in 35 ore da svolgere su sei giorni pari a ore 5,50 al giorno.

Fattispecie identica e precedente dell'intestata Corte.

In merito ad una fattispecie identica di lavoro eccedente prestato presso lo stesso ufficio, da lavoratore soggetto agli stessi ordini di servizio, Codesta Corte di Appello con la sentenza n. 4441/2023 ha escluso che il lavoro eccedente sia inquadrabile in quello multiperiodale, così come ha ritenuto monetizzabile il lavoro eccedente.

Invero si è stabilito che per l'ufficio in questione l'orario seguito mostra un aumento di orario giornaliero stabile nel tempo, senza che il lungo lasso temporale oggetto di causa presenti, né l'Amministrazione al riguardo ha indicato alcunché, presenti corrispondenti fasi di riduzione lavorativa. Infatti, la ratio contrattuale della previsione di un orario periodale ha la sua giustificazione nell'esigenza di coprire alcuni servizi nei periodi di maggiore afflusso, cui poi eventualmente seguano altri periodi più tranquilli, in ipotesi fronteggiabili con un orario inferiore a quello contrattuale. L'orario periodale, allora, diviene un meccanismo che consente all'Amministrazione di offrire i suoi servizi senza ricorrere allo straordinario, che quindi il lavoratore non svolge, dato appunto il descritto meccanismo di compensazione tra periodi lavorativi "molto attivi" e periodo invece più "morti". Nulla di questo è avvenuto nel caso di specie, ove nel lungo lasso temporale azionato si sono in



assoluto superate le ore contrattuali, nella misura oggetto della domanda.

In merito all'autorizzazione del lavoro straordinario si è chiarito che la programmazione oraria disposta dal datore di lavoro, che in sé ecceda l'orario contrattuale, e che il lavoratore sia tenuto a seguire, sia situazione equivalente alla disposizione espressa dello straordinario, che conseguentemente va regolarmente compensato. Rileva la Corte territoriale che la rigidità del principio di previa formale inequivoca autorizzazione preventiva dello straordinario trova molte deroghe e l'ultima condivisibile elaborazione della Nomofilachia (cfr. Cass., Sez. Lav., 3.10.2023 n. 27878) definisce ulteriormente l'essenza e le caratteristiche dell' "autorizzazione" allo svolgimento di lavoro straordinario, laddove, in una fattispecie relativa al settore sanitario, ma sovrapponibile alla presente, ha affermato: "Questa S.C. ha certo affermato che le remunerazioni delle prestazioni nel pubblico impiego possono essere riconosciute solo se in linea con le previsioni ed allocazioni di spesa e che l'accordo che non le rispetti è invalido e le rende ripetibili (Cass., Sez. L, n. 5679 del 21 febbraio 2022). Tale regola, tuttavia, non concerne automaticamente tutte le ipotesi nelle quali la prestazione, che rientri fra quelle tipicamente svolte dal dipendente nell'ambito del rapporto di lavoro già costituito, è fatta eseguire dalla P.A. datrice di lavoro, pur in assenza dei requisiti di validità della stessa e in violazione di norme di legge o di contrattazione collettiva: in questa eventualità, trovano applicazione l'art. 2126 c.c. e il diritto al pagamento del compenso (Cass., Sez. L, n. 15364 del 31 maggio 2023).

Nella specie, dall'istruttoria svolta è emerso che l'intimato ha posto in essere la prestazione in esame e che questa è stata resa in adempimento del rapporto di lavoro con la P.A., rientrando nella normale attività istituzionale dell'ente. Si tratta, quindi.....di una mera



prestazione lavorativa ordinaria resa su incarico datoriale, con riferimento alla quale l'(Omissis) ha percepito delle entrate.

Ne deriva che, trattandosi di attività che rientra nell'ambito del rapporto lavorativo qualora detta attività sia stata richiesta dal datore di lavoro oltre il debito orario ed integri gli estremi del lavoro straordinario, il personale deve essere specificamente compensato, nei termini stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale (o da quella integrativa che alla prima si conformi). Non è di ostacolo a siffatto esito la mancanza, come nella presente controversia, di una autorizzazione formale o di uno o più atti separati che ne disciplinino nel dettaglio l'esecuzione ed il compenso. In simili casi, per autorizzazione si intende il fatto che le prestazioni siano state svolte non inscienze o proibite domino, ma con il suo consenso, che può anche essere implicito e giustifica il pagamento del lavoro straordinario.

In pratica, nel settore del pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per il lavoro straordinario spetta al lavoratore che abbia posto in essere una prestazione rientrante nel normale rapporto di lavoro, anche ove la richiesta autorizzazione sia illegittima o contraria a disposizioni del contratto collettivo, atteso che l'art. 2108 c.c., interpretato alla luce degli artt. 2 e 40 del D.Lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 97 Cost. prevede il diritto al compenso per lavoro straordinario, se autorizzato nei termini sopra menzionati, con conseguente applicabilità dell'art. 2126 c.c.

L'art. 2126 c.c. va letto alla luce degli artt. 35 e 36 Cost., in modo da rimuovere ogni ostacolo al pagamento di prestazioni comunque rese con il consenso del datore di lavoro, anche pubblico, seppure in contrasto con previsioni della contrattazione collettiva, con le regole autorizzatorie per esso previste o con i vincoli di spesa.

La Corte per tale caso analogo ha statuito è incontestato che sia stata resa una prestazione rientrante nell'ambito del normale rapporto di



lavoro e non risulta che sia stata posta in essere insciente o proibente domino, mentre deve ritenersi contrario ai canoni di correttezza e buona fede, che devono assistere anche il rapporto di lavoro attoreo, che lo straordinario venga inserito nei turni, obbligatoriamente da seguire, per poi strumentalmente contrapporre la mancata autorizzazione.

In conclusione.

Tenuto conto che il lavoro eccedente deve ritenersi autorizzato e comunque prestato *non insciente o proibente domino, rilevato che per* ciascuna del 822 ore di lavoro straordinario è previsto un trattamento economico accessorio lordo pari ad € 13,65, il ricorrente ha diritto alla somma lorda totale di € 11.220,3 oltre interessi legali al tasso legale ex art. 1284 comma 4 c.c.

REITERO DELLE CIRCOSTANZE IN FATTO E DEDUZIONI IN DIRITTO DEL RICORSO DI PRIMO GRADO E RICHIESTA DI ACCOGLIMENTO DI QUEST'ULTIMO.

In ogni caso si richiamano le deduzioni in fatto ed in diritto di primo grado, così come riportate nella premessa del presente atto di appello, e si insiste nell'accoglimento dei ricorsi di primo grado.

Alla luce di quanto esposto l'appellante così come rappresentato, difeso e elettivamente domiciliato

RICORRE

all'intestata Ecc. Ma Corte D'Appello, la quale previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e dell'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, ritenuta e valutata l'ammissibilità dell'appello proposto ai sensi dell'art. 434 c.p.c (novellato) e ritenuto lo stesso fondato *prima facie*, in riforma della impugnata sentenza meglio descritta in epigrafe, accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc. Ma Ma Corte d'Appello adita in riforma della sentenza



impugnata e specificatamente indicata in epigrafe, emettere nei confronti del Ministero della Cultura, in pers. del leg. Rapp. p.t., i seguenti provvedimenti di giustizia:

- nel merito accogliere il ricorso di primo grado iscritto dinanzi il Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro r.g. 4579/2020 e per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere i 4 punti per la voce A1A, per tutti i motivi esposti in ricorso, in virtù dell'art 4 punto 4 del bando D. D. 22.12.2011 e dalle linee guida della Commissione giudicatrice nazionale di cui al bando concernenti gli sviluppi economici all'interno delle Aree per l'anno 2010, e accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento dell'amministrazione resistente di decurtazione del punteggio di 4 punti e attribuzione del punteggio di 13 punti totali, e della conseguente illegittima esclusione dalla graduatoria dei vincitori definitiva pubblicata al decreto direttoriale del 29.4.2014, pubblicato con la circolare n. 143, e di tutti gli atti antecedenti e conseguenti, per violazione dell'art 4 punto 4 del bando D. D. 22.12.2011 e dalle linee guida della Commissione giudicatrice nazionale di cui al bando concernenti gli sviluppi economici all'interno delle Aree per l'anno 2010 e dei principi di buona fede e correttezza contrattuale ex artt. 1175 c.c., dell'art. 1375 c.c., in merito alla omessa valutazione dei titoli del ricorrente, e per l'effetto disapplicare e/o revocare le graduatorie di cui al decreto direttoriale del Mibact del 27.2.2014, pubblicato in pari data con circolare n. 85, e quelle di cui al decreto direttoriale Mibact del 29.4.2014 pubblicato in pari data con circolare n. 143, e quelle di cui al decreto direttoriale del 2.7.2014 pubblicato in pari data con circolare n. 205, con attribuzione del punteggio previsto di 4 punti per i titoli illegittimamente non valutati, per un totale di 17 punti e susseguente collocazione del ricorrente tra i



vincitori, con riconoscimento del diritto alla progressione economica con decorrenza giuridica ed economica dal 2010, e per l'effetto condannare l'Amministrazione resistente all'attribuzione della progressione economica dalla fascia retributiva F3 a F4, II area con decorrenza dal 2010, così come richiesta mediante la procedura concorsuale a cui ha preso parte il ricorrente e all'emanazione di tutti gli atti consequenziali. In via subordinata, accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di valutazione dei titoli di cui all'allegato n. 6 del presente ricorso ,emesso dall'Amministrazione, per violazione delle norme del bando DD 22.12.2011 e dalle linee guida della Commissione giudicatrice nazionale di cui al bando concernenti gli sviluppi economici all'interno delle Aree per l'anno 2010 e dei principi di buona fede e correttezza contrattuale ex artt. 1175 c.c., dell'art. 1375 c.c., in merito alla omessa valutazione dei titoli del ricorrente, e per l'effetto disapplicare e/o revocare le graduatorie di cui al decreto direttoriale del Mibact del 27.2.2014, pubblicato in pari data con circolare n. 85, e quelle di cui al decreto direttoriale Mibact del 29.4.2014 pubblicato in pari data con circolare n. 143, e quelle di cui al decreto direttoriale del 2.7.2014 pubblicato in pari data con circolare n. 205, con attribuzione del punteggio di 4 punti previsto per i titoli illegittimamente non valutati e susseguente collocazione della ricorrente tra i vincitori con un punteggio totale di 17 punti, e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto al risarcimento dei danni contrattuale ex art. 1218 c.c. patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dal ricorrente, da determinarsi anche in via equitativa, tenuto conto della mancata progressione economica, che avrebbe avuto decorrenza dal 2010, corrispondente ad euro 1.107,45 lorde annuali annui. In ogni caso, in merito alla quantificazione del



danno si dovrà tenere tenendo conto del doppio parametro del tempo in cui si è protratto il comportamento lesivo e della retribuzione percepita dal lavoratore, da utilizzare come base per la determinazione del danno.

- Sempre nel merito accogliere il ricorso di primo grado iscritto dinanzi il Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro r.g. 4581/2021 e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento del lavoro straordinario che svolgeva alla data del 14.01.2021 pari ad ore n. 822, con condanna dell'Amministrazione resistente a pagare in suo favore la somma lorda di euro € 11.220,3 (euro undicimiladuecentoventi/3), oltre interessi legali al tasso ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda.
- Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre rimborso forfettario, iva e c.p.a., per ciascun ricorso e per il doppio grado di giudizio **con distrazione in favore dei difensori** che si dichiarano antistatari.

Istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami.

In relazione ai provvedimenti impugnati, con riferimento alla graduatoria di merito oggetto di giudizio nella quale il ricorrente chiede di essere inserito, la notificazione del ricorso ai controinteressati nei modi ordinari risulterebbe particolarmente difficile, se non impossibile. Pertanto, sussistendone i presupposti si chiede di essere autorizzati alla notificazione per pubblici proclami anche per via telematica con pubblicazione, del ricorso e dell'ordinanza nel testo integrale sul sito web dell'amministrazione resistente, nonché dell'avviso contenente l'indicazione dell'autorità giudiziaria innanzi la quale si procede e il numero di registro generale del ricorso, il nome dei ricorrenti, l'indicazione dell'amministrazione intimata, dei controinteressati, gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso, e quanto altro necessario.



In allegato:

1. copia conforme sentenza gravata;
2. ricorso r.g. 4579/2020;
 - 2.1. comunicazione dell'08.06.2000 prot 1812;
 - 2.2. nota dell'11.07.2000 prot n. 73328;
 - 2.3. bando progressioni economiche decreto direttoriale del 22.12.2011;
 - 2.4. domanda di partecipazione;
 - 2.5. decreto direttoriale del 27.2.2014, pubblicato con circolare n. 85;
 - 2.6. e mail del marzo 2014 del ricorrente e riscontro dell'amministrazione;
 - 2.7. nota prot n. 3 del 21.02.2012;
 - 2.8. graduatoria vincitori da F3 a F4;
 - 2.9. linee guida della Commissione giudicatrice;
 - 2.10. verbale modalità verifica documentazione e titoli della sottocommissione territoriale;
 - 2.11. dichiarazione sostitutiva di certificazione del 29.10.2007;
 - 2.12. decreto direttoriale del 2.7.2014;
 - 2.13. decreto direttoriale del 29.4.2014;
 - 2.14. circolare n. 313 del 9.10.2014 del Mibac;
 - 2.15. art. 13 CCNL 1998 – 2001;
 - 2.16. integrale del CCNL;
 - 2.17. reclamo_nota prot. n.22917 del 16.06.2014;
 - 2.18. informativa con tabelle organico MIBACT;
3. ricorso r.g. 4579/2020 notificato;
4. costituzione MIC r.g. 4579/2020;
5. comparsa MIC r.g. 1027/2016;
6. note autorizzate r.g. 1027/2016;
7. ricorso ore notificato;
 - 7.1. Busta paga agosto 2021.
 - 7.2. Art. 13 dell'accordo del 9.4.2010.
 - 7.3. Fogli di servizio del 2019 e del 2008 con indicazione orario dei turni.



- 7.4. Ordine di servizio del gennaio 2020, inviato con nota prot. 4574 del 18.05.2021.
- 7.5. Art. 27 CCNL integrativo 98/01.
- 7.6. Art. 73 CCNL Ministeri 2006/2009.
- 7.7. Prospetto delle ore di lavoro straordinario europa web fino al 14.01.2021.
- 7.8. Copia nota del 19.11.2020, inviata a mezzo mail pec in data 20.11.2020.
- 7.9. Sentenza n. 1980/2020 del Tribunale di Napoli, Seconda Sez. Lavoro.
- 7.10. Parere 004 dell'ARAN.
- 7.11. Tabelle allegate al CCNL vigente 2006/2009 del comparto Ministeri.
- 7.12. D.I. n. 275/2017.
- 7.13. Decreti monitori.
- 7.14. Decreti monitori.
- 7.15. Copia sentenza n. 1334/21 del 28.04.2021
- 7.16. Copia CCNL dal 1994 al 2003;
- 7.17. 17. Copia CCNL 2016-2018.

8. Costituzione MIC ricorso ore.

9. Note autorizzate ricorso ore.

10. Produzione ricorso prog. economiche riassunzione e ricorso originario.

11. Produzione primo grado ricorso ore straordinario.

Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, così come modificato dall'art. 37 del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011 come convertito dalla L. n. 111 del 15.07.11, il sottoscritto difensore dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminabile e che **il contributo unificato non è dovuto in quanto il ricorrente rientra nell'esenzione prevista per legge.**

Benevento il 3.12.2024

avv. Emilio Lavorgna

avv. Emilio Maddalena

avv. Verlingieri Katiuscia

